Automobile Club d'Italia
SPORT

Sent.n. 23/21
def.11/20
rg.26/20

TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE EX ART. 28 RGS

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

letti i fatti di cui al deferimento n.11/20,
letto l'accordo intercorso tra la difesa dell'incolpato sig Mauro D'Agostino (conc./cond. n.454403) ed il Procuratore Federale relativo all'applicazione consensuale ex art. 28 RGS della sanzione concordata,
ritenuta corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio fissato per il 27 aprile 2021,
ritenuta perciò tempestiva la richiesta stessa,
ritenuta congrua la sanzione concordata della ammenda di euro 4.097,00,
rilevato altresì che, nel caso di specie, non si ravvisano elementi ostativi di cui al comma 3 dell'art. 28 RGS,

P.Q.M.

Visto l'art. 28 RGS applica al licenziato sig Mauro D'Agostino (conc./cond. n.454403) la sanzione concordata della ammenda di euro 4.097,00.
Dichiara definito il procedimento a carico di esso incolpato.
Così deciso *lì 01 aprile 2021*